

Circolare n.003  
Prot. n. 004

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**  
**LORO SEDI**

**LEGGERE ATTENTAMENTE**

**Oggetto: Detrazioni Fiscali- Legge n. 234/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)- Sintesi delle novità sulle proroghe dei Bonus edilizi.**

Nel fare seguito alla Circolare Ance AQ n.02 del 11 gennaio u.s., si informano le imprese associate che la **legge 234 del 31 dicembre 2021** pubblicata nell'ultima Gazzetta Ufficiale del 2021, **cd. Legge di Bilancio 2022 o Manovra Finanziaria 2022**, ha apportato svariate modifiche agli articoli 119, 121 e 122-bis del Decreto Rilancio (DL 34/2020) in relazione al Superbonus 110%, alla scelta delle opzioni alternative per la cessione del credito e ai nuovi adempimenti per contrastare le frodi fiscali, riprendendo i contenuti presenti del Decreto Antifrodi (DL 157/2021).

Nello specifico, stabilisce quanto segue.

### **SUPERBONUS 110%**

**L'art.1, co. 28** della Legge 234/2021 introduce le proroghe al Superbonus 110% in funzione del soggetto a cui viene riconosciuto il beneficio ed in base all'edificio su cui vengono effettuati gli interventi, con un decalage negli anni dell'aliquota riconosciuta.

In particolare, il **Superbonus 110%** viene prorogato per:

- **interventi "trainanti" e "trainati", effettuati da condomini e mini condomini in mono proprietà** (fino a 4 unità immobiliari), **Onlus ed enti del terzo settore** (es. RSA), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001:
  - ✓ nella misura piena del **110% fino al 31 dicembre 2023**;
  - ✓ nella misura ridotta del **70% per il 2024**;
  - ✓ nella misura ridotta del **65% per il 2025**;
- **interventi "trainanti" e "trainati", effettuati dalle persone fisiche relativamente alle singole unità immobiliari** (cd. unifamiliari e "villette a schiera"), per i quali vengono eliminati i riferimenti alla presentazione della CILA e al reddito ISEE e viene introdotta la condizione di esecuzione, al 30 giugno 2022, di almeno il 30% dei lavori agevolati.  
Pertanto, il bonus si applicherà al:
  - ✓ **110% sino al 31 dicembre 2022, qualora al 30 giugno 2022 sia realizzato almeno il 30% dei lavori**;
  - ✓ oppure (nel caso di non raggiungimento della % minima di esecuzione dei lavori) al **110% sino al 30 giugno 2022**;
- **interventi "trainanti" e "trainati" effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa**, nella misura piena del 110%, fino al 31 dicembre 2023 se, **al 30 giugno 2023**, abbiano effettuato **almeno il 60%** dell'intervento complessivo;
- **interventi da Ecobonus e Sismabonus 110% su immobili danneggiati da terremoti**, per i quali l'agevolazione spetterà al:
  - ✓ **110% sino al 31 dicembre 2025**, sulle spese eccedenti il contributo pubblico per la ricostruzione,
  - ✓ **110% sino al 31 dicembre 2025** entro il limite di spesa agevolato aumentato del 50%, qualora si rinunci al contributo per la ricostruzione.

**Il Direttore**

**Non** è invece **prevista** alcuna **proroga del 110%** per il cd. **Sismabonus acquisti**, la cui **scadenza** resta **ferma al 30 giugno 2022** (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e stipulato il rogito).

Infatti, il riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati sulle unità delle persone fisiche si riferisce esclusivamente agli interventi eseguiti sulle unifamiliari e non anche all'acquisto di case demolite e ricostruite. Tuttavia, il Sismabonus acquisti rimane confermato sino al 31 dicembre 2024 con le aliquote del 75%-85%.

Viene inoltre confermata la ripartizione in 4 quote annuali della detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 sino a scadenza del Superbonus.

**BONUS ORDINARI**

L'art.1, co. 37 e 38 della Legge 234/2021 sancisce la **proroga al 31/12/2024** per tutti i **bonus ordinari** che avevano scadenza il 31/12/2021.

Nello specifico per:

- **Ristrutturazioni edilizie** (detrazione al 50% delle spese sostenute per un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro);
- **Ecobonus ordinario** (in tutte le forme le percentuali pari al 50%, 65%, 70% e 75%, differenziate in base ai lavori effettuati ed agli immobili oggetto degli stessi )
- **Sismabonus ordinario** (in tutte le percentuali applicabili, che variano dal 50% all'85% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro, a seconda del miglioramento di classe sismica e dell'edificio su cui si interviene);
- **Sismabonus acquisti ordinario** spettante agli acquirenti di unità demolite e ricostruite in chiave antisismica dal costruttore (applicabile nella misura del 75% o dell'85%, a seconda se ci sia il passaggio di 1 o 2 classi di rischio sismico, su un ammontare massimo di corrispettivo pari a 96.000 euro);
- **Bonus mobili al 50%** con rimodulazione del tetto massimo di spese agevolate, che, dai precedenti 16.000 euro del 2021, è stato ora fissato in:
  - ✓ 10.000 euro per il 2022,
  - ✓ 5.000 euro per il 2023 e il 2024;
- **Bonus verde al 36%** su un ammontare di spesa pari a 5.000 euro

Per quanto riguarda il **Bonus Facciate**, che viene prorogato solo fino al **31 dicembre 2022**, con una rimodulazione della percentuale di agevolazione, che si riduce dal 90% al **60%** (Art.1, co.39).

**BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE**

L'art.1, co.42, della legge 234/2021 **introduce, per il 2022, una specifica detrazione al 75% per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti**, sia per singole unità che per condomini.

L'agevolazione spetta su un ammontare di spese non superiore a:

- **50.000 euro** per unifamiliari o villette a schiera;
- **40.000 euro per il numero delle unità immobiliari** all'interno di edifici composti da 2 a 8 unità;
- **30.000 euro per il numero delle unità immobiliari** all'interno di edifici composti da più di 8 unità.

Tale detrazione è fruibile con le modalità alternative della cessione del corrispondente credito d'imposta o dello sconto in fattura, e in questi casi è sottoposta ai controlli cd. "antifrodi" (visto di conformità e attestazione della congruità dei costi – art.1, co.42, lett.b).

**CESSIONE – SCONTO IN FATTURA – ESTENSIONE AI BOX PERTINENZIALI**

L'art.1, co.29, della legge 234/2021 stabilisce che per gli **interventi agevolati con il Superbonus 110%** (compresa la rimodulazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, prevista per i condomini) venga **prorogata sino al 2025 anche l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.**

Anche **per i bonus ordinari** (tranne per il bonus mobili ed il bonus verde) è **prevista la proroga dell'opzione per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto in fattura sino al 31 dicembre 2024.**

Inoltre le stesse opzioni sono state **estese al Bonus edilizia al 50%** per l'**acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni** (art.1, co.29, lett.c).

**CONTROLLI ANTIFRODI E PREZZARI DEI (Art.1, co. 29, lett.b, 30-36)**

Nella legge di Bilancio 2022 è stato **interamente trasfuso il DL 157/2021**, che come misure "antifrodi" ha previsto dal 12 novembre 2021 la necessità di acquisire il visto di conformità e di attestare la congruità delle spese sostenute anche per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i bonus ordinari (art.1, co.29, lett.b, e 30-36).

Sul punto, la legge di Bilancio 2022 prevede **l'esclusione da questi nuovi obblighi per:**

- **le opere già classificate come attività di edilizia libera** di cui all'art.6, DPR 380/2001, DM 2 marzo 2018 o normativa regionale;
- **gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro** eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi agevolati dal cd. Bonus facciate.

Viene inoltre riconosciuta **la detraibilità (con contestuale possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) anche delle spese relative al rilascio del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni per i bonus ordinari**, con applicazione dell'aliquota propria dell'intervento agevolato a cui corrispondono.


Pienamente accolta l'istanza Ance di consentire ufficialmente **l'utilizzo dei prezzari DEI per attestare la congruità dei costi per tutti gli interventi agevolati non solo con l'Ecobonus**, ma anche con tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, anche al 110%, bonus ristrutturazioni, bonus facciate – art.1, co.28, lett.l, della legge 234/2021).

La norma, di carattere interpretativo, vale anche per tutti gli interventi in corso al 1° gennaio 2022.

Ci riserviamo di trasmettere ulteriori comunicazioni riguardanti eventuali ulteriori provvedimenti.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco e la Dott.ssa Morena Falancia.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Lucio Cococchetta  


All.1: Stralcio Legge Bilancio 2022  
All.2 Documento ANCE Legge di Bilancio

LG/MF



successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.

20. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, le parole: « triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « biennio 2020-2021 », le parole: « , 212 milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250 milioni per l'anno 2021 » e le parole: « e 38 milioni per l'anno 2022 » sono soppresse;

b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 250 milioni »;

c) il comma 328 è abrogato.

21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ».

22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.

23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 22 è stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

24. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « limitatamente all'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ».

25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ».

26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro ».


27. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: « della legge 11 dicembre 2016, n. 232, » sono inserite le seguenti: « con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo, ».

28. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole: « per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), »;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e co-



munque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico »;

*d)* al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »;

*e)* il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)*, e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis)*, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle

sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 »;

*f)* dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

« 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »;

*g)* dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

« 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »;

*h)* al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, » sono inserite le seguenti: « nonché in caso di utilizzo della detrazione nella di-



chiarazione dei redditi, » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità »;

*i)* al comma 13-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13, lettera *a)* » sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e, al quarto periodo, le parole: « del predetto decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »;

*l)* al comma 13-*bis*, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera *a)* del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera *b)* del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

29. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 »;

*b)* dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:


*a)* il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documen-

tazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

*b)* i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;

*c)* al comma 2, lettera *a)*, le parole: « *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « *a)*, *b)* e *d)* »;

*d)* al comma 7-*bis*, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».



30. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

« Art. 122-bis. – (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) – 1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria pro-

cede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.


4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».

31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto



anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.

36. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

37. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) al comma 2-*bis*, le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 »;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,

per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

38. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».

39. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettere d-*bis*) ed e), al comma 29, lettera a-*bis*), e ai commi da 30 a 36 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-



slazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

42. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è inserito il seguente:

« Art. 119-ter. – (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) – 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle

single unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 »;

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto ».

43. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12 dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd Ecobonus, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

44. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: « commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-ter »;

b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°



**Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2022 e  
bilancio pluriennale per il  
triennio 2022-2024**

**LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234**

**Commento ANCE alle  
principali disposizioni**

**Gennaio 2022**

## Sommario

<b>MISURE FISCALI .....</b>	<b>2</b>
<b>MISURE IN MATERIA DI TECNOLOGIE .....</b>	<b>9</b>
<b>MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE .....</b>	<b>11</b>
<b>MISURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE .....</b>	<b>22</b>
<b>MISURE IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>26</b>
Misure in materia pensionistica .....	27
Misure in materia di lavoro .....	27

## MISURE FISCALI

### **MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE (Art.1, co. 2-3)**

Il Fondo pluriennale pari ad 8 miliardi di euro, originariamente previsto nel testo del DdL di Bilancio, è stato sostituito da una prima revisione dell'Irpef con una riduzione degli scaglioni, che passano da 5 a 4 e con una rimodulazione del meccanismo delle detrazioni (art.1, co.2 e 3).

### **PROROGA DEI SUPERBONUS (Art.1, co. 28)**

In base all'art.1, co.28 della legge di Bilancio 2022, le proroghe al Superbonus 110% non sono introdotte *tout court*, ma vengono individuate in funzione del soggetto a cui viene riconosciuto il beneficio.

In particolare, in base al testo definitivo della legge di Bilancio, è prevista la proroga dei termini di applicazione del 110% per le Onlus (sino al 2023, con *decalage* sino al 2025), per le unifamiliari (per tutto il 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori), per gli interventi "trainati" eseguiti sulle unità situate all'interno dei condomini (sino al 2023, con *decalage* sino al 2025 – art.1, co.28, lett.e).

Ulteriore proroga sino a tutto il 2025 è poi prevista per l'Ecobonus e il Sismabonus al 110% per interventi realizzati su immobili danneggiati da terremoti verificatisi dal 1° aprile 2009 (art.1, co.28, lett.f).

In particolare, il Superbonus 110% viene così complessivamente prorogato per:

- **interventi "trainanti" e "trainati", effettuati da condomini e mini condomini in mono proprietà** (fino a 4 unità immobiliari), **Onlus ed enti del terzo settore** (es. RSA), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001:
  - nella misura piena del **110% fino al 31 dicembre 2023**,
  - nella misura ridotta del **70% per il 2024**,
  - nella misura ridotta del **65% per il 2025**;
- **interventi "trainanti" e "trainati", effettuati dalle persone fisiche relativamente alle singole unità immobiliari** (cd. unifamiliari e "villette a schiera"), per i quali vengono eliminati i riferimenti alla presentazione della CILA e al reddito ISEE e viene introdotta la condizione di esecuzione, al 30 giugno 2022, di almeno il 30% dei lavori agevolati.

Pertanto, il bonus si applicherà al:

- **110% sino al 31 dicembre 2022, qualora al 30 giugno 2022 sia realizzato almeno il 30% dei lavori**,
- oppure (nel caso di non raggiungimento della % minima di esecuzione dei lavori) al **110% sino al 30 giugno 2022**;
- **interventi "trainanti" e "trainati" effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa**, nella misura piena del **110%, fino al 31 dicembre 2023**

se, al **30 giugno 2023**, abbiano effettuato **almeno il 60% dell'intervento complessivo**;

- interventi da **Ecobonus e Sismabonus 110% su immobili danneggiati da terremoti**, per i quali l'agevolazione spetterà al:
  - **110% sino al 31 dicembre 2025**, sulle spese eccedenti il contributo pubblico per la ricostruzione,
  - **110% sino al 31 dicembre 2025** entro il limite di spesa agevolato aumentato del 50%, qualora si rinunci al contributo per la ricostruzione.

**Non è invece prevista alcuna proroga del 110% per gli acquirenti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica** (cd. Sismabonus acquisti), la cui **scadenza resta ferma al 30 giugno 2022** (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e stipulato il rogito).

Infatti, il riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati sulle unità delle persone fisiche si riferisce esclusivamente agli interventi eseguiti sulle unifamiliari e non anche all'acquisto di case demolite e ricostruite. Tuttavia, il Sismabonus acquisti rimane confermato sino al 31 dicembre 2024 con le aliquote del 75%-85%.

Viene, poi, confermata la ripartizione in 4 quote annuali della detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 sino a scadenza del Superbonus.

#### **Valutazione**

*Il quadro delle proroghe delineato dalla legge di Bilancio in tema di Superbonus manifesta chiaramente l'intenzione di incentivare al massimo gli interventi energetici e antisismici eseguiti su interi edifici condominiali e, in un'ottica sociale, quelli riguardanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

*Positiva anche l'estensione, sollecitata dall'Ance, della proroga agli interventi cosiddetti "trainati", eseguiti sulle singole unità immobiliari facenti parte di condomini, che risultano essenziali al fine di conseguire il miglioramento energetico di 2 classi richiesto dalla legge.*

*Accolta anche l'istanza dell'Ance volta a estendere i termini di applicazione del 110% anche alle ONLUS, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale e agli enti del terzo settore, nonché quella diretta ad eliminare i vincoli previsti dal testo originario per le abitazioni unifamiliari.*

*Tuttavia, manca ancora la proroga del cd. "Sismabonus acquisti" che premia gli acquirenti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica che rimane fermo al 30 giugno 2022.*

*Si tratta di una misura che agevola gli interventi di sostituzione edilizia e quindi di vera e propria rigenerazione urbana, che meriterebbe termini di applicazione più estesi di quelli attuali.*

**PROROGA DEI BONUS ORDINARI** L'art.1, co.37 e 38, della legge 234/2021 prevede la **proroga sino al 31 dicembre 2024** di tutti i bonus ordinari in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021. In particolare si tratta:

**(Art.1, co. 37-39)**

- **Bonus ristrutturazioni al 50%**, sino a 96.000 euro di spesa;
- **Ecobonus ordinario** (in tutte le percentuali del 50%, 65%, 70% e 75%, differenziate in base ai lavori effettuati ed agli immobili oggetto degli stessi);
- **Sismabonus ordinario** (in tutte le percentuali applicabili, che variano dal 50% all'85% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro, a seconda del miglioramento di classe sismica e dell'edificio su cui si interviene);
- **Sismabonus acquisti ordinario** spettante agli acquirenti di unità demolite e ricostruite in chiave antisismica dal costruttore (applicabile nella misura del 75% o dell'85%, a seconda se ci sia il passaggio di 1 o 2 classi di rischio sismico, su un ammontare massimo di corrispettivo pari a 96.000 euro);
- **Bonus mobili al 50%** con rimodulazione del tetto massimo di spese agevolate, che, dai precedenti 16.000 euro del 2021, è stato ora fissato in:
  - **10.000 euro per il 2022,**
  - **5.000 euro per il 2023 e il 2024;**
- **Bonus verde al 36%** su un ammontare di spesa pari a 5.000 euro.

A tale estensione temporale fa eccezione il **Bonus Facciate**, che viene **prorogato solo fino al 31 dicembre 2022**, con una rimodulazione della percentuale di agevolazione, che si riduce dal 90% al **60%** (cfr. l'art.1, co.39).

**NUOVO BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**(Art.1, co. 42)**

L'art.1, co.42, della legge 234/2021 **introduce, per il 2022, una specifica detrazione al 75% per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti**, sia per singole unità che per condomini.

L'agevolazione spetta su un ammontare di spese non superiore a:

- **50.000 euro** per unifamiliari o villette a schiera;
- **40.000 euro per il numero delle unità immobiliari** all'interno di edifici composti da 2 a 8 unità;
- **30.000 euro per il numero delle unità immobiliari** all'interno di edifici composti da più di 8 unità.

Anche questa detrazione è fruibile con le modalità alternative della cessione del corrispondente credito d'imposta o dello sconto in fattura, e in questi casi è sottoposta ai controlli cd. "antifrodi" (visto di conformità e attestazione della congruità dei costi – art.1, co.42, lett.b).

**CESSIONE E SCONTO IN FATTURA ESTENSIONE AI BOX PERTINENZIALI**

Con l'art.1, co.29, della legge 234/2021 per gli **interventi agevolati con il Superbonus 110%** (compresa la rimodulazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, prevista per i condomini) viene **prorogata sino al 2025 anche l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.**

**(Art.1, co. 29)**

Stesso discorso **per i bonus ordinari** (tranne che per il bonus mobili ed il bonus verde) per i quali viene **prevista la proroga dell'opzione per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto in fattura sino al 31 dicembre 2024.**

Inoltre le stesse **opzioni** sono state **estese al Bonus edilizia al 50%** per **l'acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni** (art.1, co.29, lett.c).

**Valutazione**

*Positiva. La misura accoglie le richieste dell'Ance che, in un'ottica di politica industriale di lungo periodo, chiedeva la proroga per un lasso di temporale adeguato degli incentivi per le riqualificazioni edilizie. Valutata positivamente anche la proroga della facoltà riconosciuta ai beneficiari delle detrazioni di optare per le modalità alternative di fruizione delle stesse, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, nonché l'estensione delle stesse all'acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione.*

**CONTROLLI  
ANTIFRODI E  
PREZZARI DEI**

**(Art.1, co. 29, lett.b,  
30-36)**

Nella legge di Bilancio 2022 è stato **interamente trasfuso il DL 157/2021**, che come misure "antifrodi" ha previsto dal 12 novembre 2021 la necessità di acquisire il visto di conformità e di attestare la congruità delle spese sostenute anche per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i bonus ordinari (art.1, co.29, lett.b, e 30-36).

Sul punto, la legge di Bilancio 2022 prevede ora **l'esclusione da questi nuovi obblighi per:**

- **le opere già classificate come attività di edilizia libera** di cui all'art.6, DPR 380/2001, DM 2 marzo 2018 o normativa regionale;
- **gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro** eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi agevolati dal cd. Bonus facciate.

Inoltre, viene riconosciuta **la detraibilità (con contestuale possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) anche delle spese relative al rilascio del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni per i bonus ordinari**, con applicazione dell'aliquota propria dell'intervento agevolato a cui corrispondono.

Pienamente accolta l'istanza Ance di consentire ufficialmente **l'utilizzo dei prezziari DEI per attestare la congruità dei costi per tutti gli interventi agevolati non solo con l'Ecobonus**, ma anche con tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, anche al 110%, bonus ristrutturazioni, bonus facciate – art.1, co.28, lett.l, della legge 234/2021).

La norma, di carattere interpretativo, vale anche per tutti gli interventi in corso al 1° gennaio 2022.

**Valutazione**

*Molto positiva la norma sull'utilizzo dei prezziari DEI per tutti i bonus sia al 110% che ordinari che, grazie all'azione dell'Ance elimina una delle principali criticità emerse sulle disposizioni del DL 157/2021 cd. DL Antifrodi, soprattutto a seguito delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate fornite con la CM 16/E/2021. Detti prezziari sono infatti di largo uso tra i tecnici che operano nel campo delle ristrutturazioni degli edifici. L'esclusione del loro utilizzo per interventi diversi da quelli da Ecobonus aveva, infatti, provocato grande disagio ed incertezza tra gli*

*operatori, sia per le asseverazioni già rilasciate sia per quelle in itinere e quelle future. Quindi nella convinzione che non ci fosse alcuna motivazione tecnica che giustificasse tale interpretazione dell’Agenzia delle entrate, con la norma in commento, fortemente voluta dall’ANCE, viene ora ristabilito un quadro di certezza indispensabile per lo sviluppo degli interventi di riqualificazione degli edifici.*

*Inoltre, in linea generale, sui controlli sui bonus fiscali, sebbene sia condivisa la scelta di una più attenta verifica circa la congruità dei costi degli interventi, sarebbe stato opportuno eliminare gli effetti sui lavori già avviati. In ogni caso è apprezzabile l’intento di escluderne l’applicazione, quanto meno, per i lavori di edilizia libera e di importo limitato.*

**TRANSIZIONE 4.0  
CREDITO D’IMPOSTA  
PER BENI  
STRUMENTALI NUOVI**

**(Art.1, co. 44)**

La legge di Bilancio 2022 (art.1, co.44) interviene nuovamente in tema di “Transizione 4.0”, con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0.

In particolare, modificando la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, art.1, co.1051 e segg.), **il credito d’imposta viene esteso fino al 31 dicembre 2025, ma con una diminuzione delle aliquote dell’agevolazione**, che ne riduce fortemente l’appeal.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione dei beni.

Resta fermo che, per le imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

**Valutazione**

*Parzialmente positiva.*

**INCREMENTO DEL  
LIMITE ANNUO DEI  
CREDITI D’IMPOSTA  
COMPENSABILI**

**(Art.1, co. 72)**

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, l’art.1, co.72, della legge 234/2021 aumenta a **2 milioni di euro il limite massimo ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti d’imposta** per i soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art.34, co.1, primo periodo, della legge 388/2000.

Il nuovo limite, già previsto per il solo 2021 viene, così, messo a regime.

**Valutazione**

*Si valuta molto positivamente la messa a regime dell’incremento, che è in linea con quanto da tempo richiesto dall’ANCE, anche considerato che il credito d’imposta è ormai una modalità “consolidata” di fruizione dei benefici fiscali.*

*Su questa scia, al fine di garantire la necessaria liquidità al sistema produttivo, sarebbe necessario agire contestualmente sui meccanismi straordinari di liquidazione dell’IVA (split payment e reverse charge), che, derogando alle regole ordinarie, incrementano notevolmente i crediti IVA ed incidono negativamente sulla liquidità degli operatori economici.*

**BONUS ACQUISTO  
“PRIMA CASA”  
UNDER 36**

La legge di Bilancio 2022 (art.1, co.151) interviene, altresì, sull’applicabilità dell’agevolazione introdotta dall’art.64 del DL 73/2021, convertito con modificazioni, nella legge 106/2021 (cd. “sostegni-bis”), che ha previsto benefici

**(Art.1, co. 151)**

fiscali ai fini delle imposte di registro e dell'IVA per l'acquisto della cd. "prima casa", effettuato da giovani con meno di 36 anni ed ISEE al di sotto di 40.000 euro.

In particolare, il regime fiscale di favore (esenzione dalle imposte d'atto -registro ed ipo-catastali -, ovvero credito d'imposta pari all'IVA pagata) viene riconosciuto, in presenza di tutte le medesime condizioni già previste, per i rogiti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 (precedente scadenza 30 giugno 2022).

**Valutazione**

*La proroga, seppur solo semestrale, appare positiva, fermo restando che il riferimento stringente ai limiti di reddito ISEE potrebbe pregiudicare fortemente l'effetto propulsivo della norma.*

**DETRAZIONI FISCALI  
DELLE LOCAZIONI  
STIPULATE DAI  
GIOVANI**

**(Art.1, co. 155)**

Al riguardo, l'art.1, co.155, della legge 234/2021 riscrive le regole in materia di detrazioni sulle locazioni a favore dei giovani (nuovo art.16, co-1-ter, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

In particolare, per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, e per i primi quattro anni di locazione, viene riconosciuta:

- per i soggetti con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, una detrazione IRPEF pari a 991,60 euro;
- per i soggetti con reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, una detrazione IRPEF pari al 20% del canone, nel limite massimo di detrazione pari a 2.000 euro.

Il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi della legge 431/1998 per l'intera unità immobiliare, o porzione di essa, da destinare a propria residenza, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori.

**Valutazione**

*Positiva*

**IVA ENTI ASSOCIATIVI  
(Art.1, co. 683)**

L'art.1, co.683, della legge 234/2021 posticipa al 2024 l'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art.5, co.15-quater, del "Decreto Fiscale", D.L. 146/2021, convertito nella legge 215/2021, che modifica il regime IVA applicabile per le operazioni effettuate, tra l'altro, dagli enti associativi trasformando alcune di esse da fuori campo IVA ad esenti da imposta.

In particolare, quindi, **dal 2024 passeranno dal regime di esclusione a quello di esenzione da IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari**, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

**Valutazione**

*Positiva. Un congruo rinvio dell'entrata in vigore della nuova disciplina è stato sollecitato dall'Ance tenuto conto che il mutamento di regime comporta differenti adempimenti ai fini IVA, che potrebbero interessare anche alcune associazioni aderenti. In tal senso, per queste è opportuna una valutazione in*

*merito alla costituzione di una specifica società di servizi, nella quale far confluire l'attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l'apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.*

## MISURE IN MATERIA DI TECNOLOGIE

### **PREZZARI DI RIFERIMENTO PER L'ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE PER SUPERBONUS E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)**

**(ART. 1 CO. 28 LETT. L)**

Al comma 13-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 viene aggiunto un periodo che fornisce un chiarimento in merito ai prezzi utilizzabili ai fini delle asseverazioni riguardanti la congruità delle spese, specificando che i prezzi indicati nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 devono intendersi applicabili oltre che agli interventi di ecobonus anche agli interventi di sismabonus ed a quelli delle ristrutturazioni edilizie. Il decreto indicava esplicitamente i prezzi della DEI tra quelli ammessi.

#### **Valutazione**

*È molto positivo che sia stata data una interpretazione autentica riguardante l'utilizzo dei prezzi DEI per tutti gli interventi soggetti ad asseverazione della congruità delle spese. Detti prezzi sono infatti di largo uso tra i tecnici che operano nel campo delle ristrutturazioni degli edifici.*

*La Circolare n. 16/2021 dell'Agenzia delle Entrate aveva, di fatto, escluso il prezzo DEI dai casi diversi dagli interventi di ecobonus, provocando grande disagio ed incertezza tra gli operatori, sia per le asseverazioni già rilasciate sia per quelle in itinere e quelle future.*

*Non vi era alcuna motivazione tecnica che giustificasse tale interpretazione dell'Agenzia delle entrate ed il chiarimento, richiesto fortemente da Ance, ristabilisce un quadro di certezza indispensabile per lo sviluppo degli interventi di riqualificazione degli edifici.*

### **CALCOLO DELL'APE PER L'ACCESSO AL SUPER ECOBONUS PER EDIFICI ALLACCIATI A RETE DI TELERISCALDAMENTO**

**(ART. 1 CO. 43)**

Viene stabilito che, per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali, ai fini dell'accesso al Super ecobonus 110%, nel caso in cui l'edificio sia servito da una rete di teleriscaldamento, per i vettori energetici si applicano i fattori di conversione in energia primaria in vigore alla data del 19 luglio 2020

#### **Valutazione**

*È positiva l'introduzione della specifica che stabilisce che i valori dei fattori di conversione dei vettori energetici, utilizzati ai soli fini del calcolo dell'APE convenzionale, sono quelli validi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2020 (19 luglio 2020). In tal modo, anche nel caso in cui la rete di teleriscaldamento alla quale è allacciato l'edificio dovesse essere interessata da miglioramenti di efficienza e di utilizzo di fonti rinnovabili successivamente al 19 luglio 2020, sarà possibile conseguire il doppio salto di classe energetica richiesto per accedere all'incentivo del 110%.*

*Infatti la conseguenza di tali miglioramenti è di innalzare l'APE dell'edificio ad una classe energetica molto alta, anche la migliore esistente. In tal modo, però, l'edificio continua a presentare elevati consumi finali di energia e, quindi, costi elevati per gli utilizzatori. È necessario, invece, mantenere la possibilità di eseguire un intervento sull'involucro dell'edificio che comporti un effettivo risparmio di energia.*

*La modifica, sollecitata da Ance, ovvia al problema sorto a seguito dell'efficientamento della rete di teleriscaldamento avvenuta in alcune zone del Paese permettendo di tutelare gli investimenti avviati e favorirne di nuovi nell'ambito del SuperEcobonus.*

## MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE

### FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

(ART. 1. Co. 53-58)

L'articolo intende "traghettare" le imprese dal regime di flessibilità dettato dal Temporary Framework al ritorno all'operatività ordinaria del Fondo di garanzia PMI.

L'attuale assetto agevolativo viene prorogato fino al 30 giugno 2022 (automaticità nell'accesso senza valutazione economico-finanziaria da parte del Fondo e garanzia gratuita). Dal 1° luglio 2022 non si applicherà più la disciplina speciale di intervento del Fondo introdotta dall'articolo 13 del DL Liquidità.

Dal 1° gennaio 2022 la garanzia per i finanziamenti fino a 30mila euro viene ridotta dal 90% all'80%.

Dal 1° aprile 2022 vengono, inoltre, ripristinate le commissioni di garanzia, l'accesso al Fondo, quindi, non sarà più gratuito.

Vengono modificate anche le disposizioni relative alla funzionalità del Fondo, prevedendo che tutti gli anni, nella Legge di Bilancio, venga delineato il piano annuale di attività del Fondo che avrà lo scopo di fissare l'ammontare preventivo dei finanziamenti da garantire per aree geografiche, macro-settori e dimensione di impresa. Per il 2022 tale ammontare è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni riferibili al limite massimo delle garanzie da concedere nel 2022.

Viene, inoltre, fatto riferimento ad un nuovo sistema dei limiti di rischio per definire il rischio di portafoglio che dovrebbe essere "in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo".

### Valutazione

*Negativa.*

*Se da un lato è lecito delineare il ripristino dell'ordinaria flessibilità del Fondo a distanza di due anni dall'inizio della crisi pandemica, dall'altro lato alcune misure introdotte sulla funzionalità del Fondo e l'abrogazione dell'art. 13 del DL Liquidità non risultano condivisibili.*

*Quest'ultima previsione, infatti, pregiudica una eventuale proroga della flessibilità di accesso al Fondo legata a possibili ulteriori proroghe che potrebbero esserci al Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato .*

*La previsione, inoltre, del limite massimo agli impegni assumibili dallo stesso Fondo, che dovrà essere fissato ogni anno dalla Legge di Bilancio, desta preoccupazione perché non risulta chiaro sulla base di quali criteri verrà definito l'ammontare annuale da destinare ai macro-settori e aree geografiche.*

*Peraltro il riferimento a un nuovo sistema di valutazione per la definizione del rischio di portafoglio assimilabile ai sistemi del settore bancario lascia presagire l'introduzione di un nuovo sistema di valutazione del rischio.*

*Con la riforma del Fondo di Garanzia PMI del 2019 per la valutazione delle imprese si è passati da un sistema di scoring (che non teneva conto delle*

*specificità del settore edile) ad un sistema di rating che, oltre ad aver previsto dei rating settoriali, ha consentito di far accedere alla garanzia pubblica le imprese che effettivamente erano alle prese con difficoltà di accesso al credito.*

*Una marcia indietro rispetto a questa filosofia (premiando, quindi, le imprese finanziariamente più solide) rappresenterebbe un serio rischio per le imprese, soprattutto dopo la crisi pandemica che ancora è in atto. Lo scopo della garanzia statale, infatti, è quello di sostenere imprese sane dal punto di vista economico ma alle prese con difficoltà finanziarie che pregiudicano l'accesso al credito bancario.*

**MISURE IN MATERIA DI  
 GARANZIE A  
 SOSTEGNO DELLA  
 LIQUIDITÀ DELLE  
 IMPRESE**

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il regime di Garanzia Italia, lo strumento introdotto dal DL Liquidità per sostenere - attraverso la **garanzia** di SACE e la controgaranzia dello Stato - la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19.

**(ART. 1, co. 59)**

**Valutazione**

*Positiva.*

**INTERVENTI PER  
 L'OFFERTA TURISTICA  
 IN FAVORE DI  
 PERSONE CON  
 DISABILITÀ**

La norma stanZIA 6 milioni di euro annui, per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità.

Le modalità attuative saranno definite non decreto del Ministero del turismo.

**(ART. 1, co. 176-177)**

**Valutazione**

*Positiva.*

**FONDO PER PROGETTI  
 DI COHOUSING**

Con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone anziane (over 65), con particolare riguardo alla solitudine e alle difficoltà economiche, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

Le risorse sono finalizzate alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione.

I requisiti minimi dei progetti saranno stabiliti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, e il Ministero delle pari opportunità e della famiglia.

Alla ripartizione del fondo tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Valutazione**

*Parzialmente positiva.*

*Il fine è evidentemente molto giusto ma si deve evidenziare una procedura non ben definita; non è infatti chiaro come verranno individuati i comuni interessati, in quanto solo dopo l'emanazione del decreto di definizione dei requisiti minimi si potrà procedere con la presentazione dei progetti. Inoltre,*

*si istituisce un ulteriore meccanismo di potenziale rigenerazione urbana, senza una visione unitaria.*

**EDILIZIA SANITARIA (ART. 1, co. 263)** La norma incrementa di 2 miliardi le risorse destinate al programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della Legge 67/1988. L'articolazione delle risorse risulta dilazionata in considerazione delle importanti risorse destinate a tale finalità dal PNRR fino al 2026.

*Valutazione Positiva.*

**POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DEGLI ARCHIVI DI STATO (ART. 1, co. 364)** La norma prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro (25 milioni nel 2022, 45 milioni nel 2023, 20 milioni nel 2024 e 10 milioni nel 2025) per la realizzazione di interventi di adeguamento antiincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già dotati delle caratteristiche antisismiche e degli impianti previsti dalla normativa vigente. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, con decreto del Ministero della cultura sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori nonché il cronoprogramma procedurale e le modalità di revoca dei fondi in caso di mancato rispetto dei termini.

*Valutazione Positiva.*

**FONDO PER LA STRATEGIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (ART. 1, co. 392)** La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di un apposito fondo denominato "**Fondo per la strategia di mobilità sostenibile**". Il fondo ha una dotazione complessiva di **2 miliardi di euro** (50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034) . Attraverso il Fondo si intende dare attuazione alla strategia europea 'Fit for 55', la proposta normativa della Commissione europea sul clima, volto a ridurre le emissioni di gas climalteranti di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il Fondo prevede investimenti per la transizione ecologica dei diversi comparti dei trasporti tra i quali anche la realizzazione di ciclovie urbane e turistiche e lo sviluppo del trasporto intermodale su ferro.

*Valutazione Positiva.*

**METROPOLITANE  
NELLE GRANDI AREE  
URBANE**

**(ART. 1, co. 393)**

Al fine di promuovere una mobilità urbana sostenibile, si prevede l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (Linee M1, M2, M4), Napoli (collegamento con Afragola), Roma (linea C) e Torino (linea 2) e lo stanziamento di nuove risorse per 3.700 milioni di euro per gli anni 2022-2036 (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036).

Con decreto del MIMS, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse.

*Valutazione*

*Positiva.*

**ALTA VELOCITÀ E ALTA  
CAPACITÀ DELLA LINEA  
FERROVIARIA  
ADRIATICA**

**(ART. 1, co. 394)**

La norma stanZIA 5.000 milioni di euro per gli anni, 2022-2035, destinati a interventi di velocizzazione (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, lungo la direttrice Taranto/Lecce-Brindisi-Bari-Pescara-ancona-Bologna. Le risorse sono immediatamente disponibili ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*Valutazione*

*Positiva.*

**CONTRATTO DI  
PROGRAMMA RFI**

**(ART. 1, co. 395)**

La norma prevede un rifinanziamento del Contratto di programma RFI – parte investimenti per gli anni 2022-2026, pari a 5.750 milioni di euro (20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036).

*Valutazione*

*Positiva.*

**CONTRATTO DI  
PROGRAMMA ANAS**

**(ART. 1, co. 397)**

Per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025, la norma prevede uno stanziamento complessivo di 4.450 milioni di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036).

*Valutazione*

*Positiva.*

**DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI  
INFRASTRUTTURE  
AUTOSTRADALI**

**(ART. 1, co. 400-401)**

La norma stanZIA 200 milioni di euro (40 milioni di euro annui dal 2022 al 2026) come contributo pubblico per assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa.

L'erogazione del contributo è sottoposta ad condizioni, tra cui la rinuncia al contenzioso con gli enti locali concedenti.

**Valutazione**

*Positiva.*

**DISPOSIZIONI URGENTI  
 IN MATERIA DI  
 INFRASTRUTTURE  
 AUTOSTRADALI  
 REGIONALI**

La norma assegna 200 milioni alla regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro nell'anno 2024, 40 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro nell'anno 2026, di 70 milioni di euro nell'anno 2027).

**(ART. 1, co. 403-404)**

**Valutazione**

*Positiva.*

**INFRASTRUTTURE  
 STRADALI SOSTENIBILI  
 DELLE REGIONI, DELLE  
 PROVINCE E DELLE  
 CITTÀ METROPOLITANE**

La norma prevede lo stanziamento di 3,35 miliardi di euro nei prossimi 15 anni (100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni per il 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2031-2036) per il finanziamento di programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di competenza di regioni, province e città metropolitane.

**(ART. 1, co. 405-406)**

Entro il 28 febbraio 2022, il MIMS definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto al traffico e all'incidentalità, e ai fenomeni naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico.

**Valutazione**

*Positiva.*

**MESSA IN SICUREZZA  
 STRADE**

La norma assegna ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, pari a 300 milioni di euro di cui 200 milioni per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023.

**(ART. 1, co. 407-414)**

I contributi seguono una procedura analoga al "Piano Spagnolo". I fondi per il 2022 verranno assegnati dal Ministero dell'Interno entro il 15 gennaio, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni sulla base della popolazioni residente (contributi vanno da un minimo di 10.000 euro per i comuni fino a 5.000 abitanti a un massimo di 350.000 euro per quelli con popolazione superiore a 250.000 abitanti).

I contributi per il 2023 sono assegnati con lo stesso decreto in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022.

I lavori finanziati dalle risorse previste per il 2022 dovranno essere iniziati entro il 30 luglio 2022, quelli finanziati con i contributi per il 2023 entro il 30 luglio 2023.

La norma prevede, inoltre, la revoca dei fondi in caso di mancato rispetto del termine di inizio lavori o di parziale utilizzo del contributo.

**Valutazione**

*Positiva.*

**RIFINANZIAMENTO  
PROGETTAZIONE**

**(ART. 1, co. 415)**

La norma prevede un rifinanziamento del Fondo per la progettazione previsto nella Legge di bilancio. Le risorse previste passano da 1.970 milioni a 2.270 milioni per gli anni 2022-2031. L'incremento, pari a 300 milioni complessivi è equamente ripartito tra le annualità 2022 e 2023.

Per il biennio 2022-2023 la disposizione attribuisce una priorità nell'assegnazione dei contributi per le opere pubbliche del PNRR, per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti e per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Al fine di tenere conto di tali modifiche, sono rivisti i termini per la presentazione delle domande di contributo: 15 marzo 2022 per i contributi relativi al 2022 e 15 aprile 2022 per quelli relativi al 2023.

*Valutazione*

*Positiva.*

**PROGETTAZIONE  
OPERE IDRAULICHE**

**(ART. 1, co. 416)**

La norma prevede l'istituzione di un Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici dotato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio verrà adottato un DPCM contenete le modalità di funzionamento del Fondo e i criteri per il riparto dei fondi.

*Valutazione*

*Positiva.*

**RIFINANZIAMENTO  
AREE INTERNE**

**(ART. 1, co. 418-419)**

La disposizione prevede un rifinanziamento, per 20 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne del Paese già finanziati per 300 milioni di euro nell'ambito del Fondo Complementare al PNRR (DL 59/2021).

Le risorse sono ripartite con decreto MIMS, di concerto con il Ministro per il Sud e il MEF e gli interventi finanziati sono sottoposti alle misure di monitoraggio previste per il Piano complementare al PNRR.

*Valutazione*

*Positiva.*

**GIUBILEO 2025**

**(ART. 1, co. 420-443)**

La norma prevede l'istituzione di un Fondo di conto capitale per la realizzazione delle opere necessarie alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025**, con una dotazione quinquennale pari a **1.335 milioni per gli anni 2022-2026** (285 milioni di euro per il 2022, 290 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026).

La norma prevede, inoltre:

- la nomina di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026;
- la disciplina della procedura di adozione e monitoraggio del

programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento;

- la costituzione di una società, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.

**Valutazione** *Positiva.*

**STATI DI EMERGENZA 2019-2020**  
**(ART. 1, co. 448)**

Al fine di fare fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche conseguenti ad eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale negli anni 2019 e 2020, la norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

**Valutazione** *Positiva.*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI**  
**(ART. 1, co. 449-457)**

I commi 449-471 prevedono una serie di proroghe per assicurare il proseguimento e l'accelerazione della ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici.

In particolare, al comma 449, è stabilita la **proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per le aree interessate dal sisma del Centro Italia.**

Sempre con riferimento al **Sisma del Centro Italia**, il comma 466 aumenta le risorse destinate alla ricostruzione privata autorizzando 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per 25 anni e 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per 25 anni. **Tali stanziamenti saranno in grado di attivare investimenti per circa 6.000 milioni di euro.**

Al comma 465, inoltre, è previsto lo stanziamento di 800.000 euro annui dal 2022 al 2026 per il supporto tecnico e operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi previsti per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nell'ambito del Fondo complementare al PNRR di cui al DL 59/2021.

Ai commi 451-458 sono previste una serie di agevolazioni fiscali e proroghe per i residenti dei territori colpiti da eventi sismici.

In particolare, ai commi 453-454 sono prorogati al 31 dicembre 2022:

- il termine relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché relativo alla disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo;
- il termine relativo all'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi indicato in ciascuna autorizzazione e destinati a recupero.

**Valutazione** *Positiva.*

**INVESTIMENTI PER LA  
 MESSA IN SICUREZZA  
 DEGLI EDIFICI E DEL  
 TERRITORIO**

**(ART. 1, co. 458)**

La norma stabilisce che a decorrere dall'anno 2023, le regioni possono utilizzare i contributi, previsti dalla Legge di bilancio per il 2019 (Legge 145/2018 art. 1, co. 134) per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, viabilità e trasporto pubblico, per il finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021 relativa ai progetti di rigenerazione urbana dei comuni di cui alla Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019, art.1, co. 42).

*Valutazione*

*Positiva.*

**RIFINANZIAMENTO DEL  
 FONDO PER LA  
 PREVENZIONE DEL  
 RISCHIO SISMICO**

**(ART. 1, co.472)**

La norma prevede un rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (5 milioni per il 2024, 20 milioni per il 2025, 25 milioni per il 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029) al fine di potenziare interventi su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile nonché compiere studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stabilita la ripartizione delle risorse e le modalità di utilizzo.

*Valutazione*

*Positiva.*

**AMMODERNAMENTO  
 PARCO  
 INFRASTRUTTURALE  
 DELL'ARMA DEI  
 CARABINIERI E DELLA  
 GUARDIA DI FINANZA**

**(ART. 1, co. 475-477)**

La norma prevede la realizzazione di un **programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali dell'Arma dei Carabinieri**, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di quelle esistenti.

A tal fine viene istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della Difesa dotato complessivamente di **700 milioni di euro** tra il 2022 e il 2036 (20 milioni nel 2022, 30 milioni nel 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024-2036).

Il programma di investimenti, predisposto sulla base delle proposte del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, viene approvato con DPCM su proposta del MIMS, di concerto con il ministero della Difesa, Interno ed Economia e finanze, sentita l'Agenzia del Demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Agli interventi, considerati opere di difesa nazionale, verranno applicate le misure di semplificazione previste per il PNRR dal Decreto Legge 77/2021 (Parte II, titoli III e IV).

Le funzioni di stazione appaltate possono essere svolte dall'Agenzia del demanio, dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli enti locali sulla base di specifici accordi.

Gli interventi del programma riguarderanno preferibilmente:

- immobili demaniali che potranno essere demoliti e ricostruiti;
- immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso abbattimento e ricostruzione se economicamente vantaggioso;

- accasermamento, nello stesso stabile, di reparti di diverse organizzazioni funzionali;
- acquisto di immobili privati già in uso in locazione dall'Arma dei carabinieri;
- aree o immobili dei comuni che potranno essere acquisiti anche tramite permuta.

Un analogo programma, che seguirà le medesime modalità attuative, è previsto per la realizzazione di un **programma ultradecennale per le caserme della Guardia di finanza**. A tal fine viene istituito un fondo specifico, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, dotato di **340 milioni di euro** tra il 2022 e il 2026 (40 milioni per il 2022 e il 2023 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036).

A differenza del programma per le caserme dell'Arma dei carabinieri, questo verrà approvato con decreto del MIMS, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del Demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge di bilancio.

**Valutazione**

*Positiva.*

**FINANZIAMENTO PER LE EMERGENZE AMBIENTALI E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA**

È prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo dotato di 5 milioni di euro annui, per il triennio 2022-2024, destinato ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza conseguenti a eventi calamitosi.

**(ART. 1. Co. 513)**

**Valutazione**

*Positiva.*

**PONTI E VIADOTTI (ART. 1, co. 531-532)**

La norma assegna ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.

Con decreto del MIMS, da emanare entro il 30 giugno 2023 sono definite le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province competenti.

**Valutazione**

*Positiva. Il rifinanziamento consente di dare continuità ad un programma di spesa esistente, previsto con il DL 104/2020 e rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2021.*

**MANUTENZIONE  
SCUOLE**

**(ART. 1, co. 533)**

La norma rifinanzia il programma di spesa previsto all'art. 1, comma 63 della Legge di bilancio per il 2020, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di efficientamento energetico e di cablaggio delle scuole di città metropolitane e province. I maggiori finanziamenti sono pari complessivamente a 2.700 milioni di euro e risultano concentrati a partire dal 2030 e fino al 2036.

*Valutazione*

*Positiva.*

**RIGENERAZIONE  
URBANA PER I COMUNI  
CON POPOLAZIONE  
INFERIORE A 15.000  
ABITANTI**

**(ART. 1, co. 534-542)**

La norma prevede un finanziamento pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ai comuni per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

I fondi, gestiti dal Ministero dell'Interno, sono destinati a:

- comuni con popolazione inferiore a 15.000 che associandosi presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5 milioni di euro;
- i comuni che non risultano beneficiari delle risorse del Piano di rigenerazione urbana dei comuni di cui alla legge di bilancio per il 2020, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti nel DPCM 21 gennaio 2021 e le risorse effettivamente assegnate con decreto del Ministero dell'interno.

Le richieste di contributo devono essere comunicate dai comuni al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2022, mentre l'ammontare del contributo è determinato, sempre con decreto del Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2022.

L'affidamento dei lavori deve avvenire secondo una tempistica stabilita a decorrere dal decreto di assegnazione delle risorse:

- entro 15 mesi per le opere il cui costo è inferiore a 2,5 milioni di euro;
- entro 20 mesi per le opere il cui costo è superiore a 2,5 milioni di euro.

Il programma di spesa ricalca, di fatto, il Programma di rigenerazione urbana destinato ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, previsto nella Legge di bilancio per il 2020 e ora ricompreso nel PNRR.

Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 168 autorizza la spesa di 1,5 milioni euro per il 2022 e di 1 milione per il 2023 per i lavori di rifacimento del lungo mare del Comune

*Valutazione*

*Positiva.*

**MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLE  
SEDI G8 DE LA  
MADDALENA**

Per la manutenzione straordinaria delle strutture adibite a sedi per il Vertice G8 a La Maddalena è previsto un contributo di **3,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

**(ART. 1, co. 817-818)**

***Valutazione***

***Positiva.***

## MISURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

### INCREMENTO DEL FONDO PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, cc. 398 e 399)

Il comma 398 apporta modifiche all'articolo 1-*septies* del DL 73/2021 – che, come noto, ha introdotto la speciale disciplina revisionale per i contratti pubblici volta a fronteggiare i rincari eccezionali del primo semestre 2021 - estendendola anche al secondo semestre 2021. A tal fine, al comma 399, viene autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

#### Valutazione

*È senz'altro positivo che il Governo abbia preso atto del perdurare del trend al rialzo dei prezzi dei materiali da costruzione, previsto per il primo semestre 2021, anche nel secondo semestre e della conseguente necessità di prevedere anche per tale periodo l'eccezionale meccanismo revisionale previsto per il primo semestre.*

*Tuttavia, ad avviso dell'ANCE, tale meccanismo non andrebbe semplicemente replicato, ma accompagnato da alcuni essenziali correttivi.*

#### Proposta

Anzitutto, al fine di poter cogliere in modo più aderente al reale andamento del mercato, si riportano a seguire alcuni correttivi indispensabili al meccanismo straordinario per la revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici, tutti ugualmente essenziali, ossia:

- procedere a rilevazioni su base trimestrale (e non semestrale) degli aumenti e, dall'altro lato, eliminare l'applicazione dell'alea nel calcolo delle compensazioni dovute alle imprese;
- modificare il meccanismo di rilevazione delle variazioni, in quanto quello sinora applicato ha mostrato evidenti lacune e disomogeneità, con il risultato di alterare profondamente i risultati finali e conducendo ad una "fotografia" del mercato delle costruzioni disancorata dal reale andamento dei prezzi;
- ridefinire il paniere dei materiali oggetto di rilevazione, considerato che quello attuale – composto da 56 voci – risulta ormai anacronistico, contenendo materiali non più rilevanti per il mercato delle costruzioni e mancando, invece, di voci di prezzo divenute fondamentali per la realizzazione di un'opera pubblica. Tra le rilevazioni è necessario ricomprendere anche gli aumenti registrati per l'energia elettrica, il gas naturale, i carburanti ed il calcestruzzo. La lista dei materiali, opportunamente integrata, dovrebbe essere pubblicata, dal Ministero, il prima possibile per fornire maggior comfort agli operatori ed evitare il rallentamento dei cantieri.
- introdurre meccanismi di sostegno nell'attesa dei pagamenti del compenso revisionale. Ciò, dovrebbe comportare, anzitutto, la sospensione del recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata dalla stazione appaltante, che, conseguentemente, dovrebbe essere recuperata in un'unica tranche alla fine dei lavori.
- incrementare adeguatamente il Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito presso il MIMS con una dotazione iniziale di 100 milioni, considerato che, in assenza di risorse proprie, questa sarà l'unica fonte economica utilizzabile dalle Amministrazioni per coprire le richieste di

compensazione.

- sancire il principio secondo cui ove le difficoltà di reperimento dei materiali impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, tali ritardi andranno considerati causa di forza maggiore, e, qualora impediscano di ultimare nel termine contrattuale l'opera, ciò costituirà circostanza non imputabile all'esecutore ai fini del riconoscimento di una proroga, ove richiesta.
- prevedere forme di conguaglio, per sanare i casi di sottostima e/o di lacune nelle rilevazioni occorse nel primo semestre per arrivare anche ad una migliore rappresentatività dei materiali utilizzati effettivamente nel settore delle costruzioni;
- ferma la rilevazione trimestrale, prevedere l'applicazione della compensazione anche per le imprese che hanno presentato offerta a partire dal 1° gennaio 2021;
- considerata la natura forfettaria delle compensazioni, prevedere che le giustificazioni richiedibili alle imprese dalle Amministrazioni, in sede di domanda di accesso al Fondo adeguamento prezzi, sono unicamente le analisi sottese alla quantificazione dell'incidenza dei materiali, ove le amministrazioni non ne dispongano direttamente.

**FINANZIAMENTO  
FONDO SALVA OPERE  
(ART. 1, c. 815)**

Il Fondo salva-opere, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2022.

**Valutazione**

*Parzialmente positiva.*

*E' condivisibile la scelta del legislatore di rifinanziamento il fondo salva opere, istituito dal decreto Crescita (DL 47/2019) per coprire i pagamenti delle imprese subappaltatrici in caso di crisi dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. Si tratta di uno strumento che garantisce il completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori edili. Tuttavia, l'importo previsto, un milione di euro, appare sottodimensionato.*

**DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI  
INVESTIMENTI E  
SICUREZZA NEL  
SETTORE DELLE INFRA-  
STRUTTURE  
AUTOSTRADALI  
(ART. 1, c. 964)**

La norma modifica l'art. 2 del D.L. n. 121/21, introducendo i nuovi commi 5 e 5-bis, i quali stabiliscono, in relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione. In tali casi:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al

concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

- 2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;
- 3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Valutazione**

*La previsione è critica nella misura in cui favorisce l'ingresso nel rapporto contrattuale, durante la gara per l'affidamento, di un altro concessionario di un'infrastruttura funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione e che, per mezzo dell'apporto di un finanziamento, che sostituisce il contributo pubblico necessario all'equilibrio economico-finanziario, diventa a tutti gli effetti parte del rapporto concessorio; ciò con tutto quanto ne consegue riguardo agli adempimenti degli obblighi contrattuali.*

*Ciò, sembrerebbe, in assenza di una verifica in merito alla qualificazione del concessionario "subentrante".*

*In conclusione, sembrerebbe trattarsi di una soluzione alla più volte evocata necessità di una concentrazione del mercato delle concessioni autostradali, soluzione che consentirebbe di sfruttare economie di scala derivanti dalla dimensione del mercato.*

*Tale soluzione costituisce – e sempre di più costituirà in futuro, all'aumentare della concentrazione delle concessioni in capo a pochi soggetti – un'evidente barriera all'entrata di operatori economici, fonte di rendite monopolistiche sempre più difficili da contenere, a scapito dell'efficienza propria della concorrenza per il mercato.*

**GIUBILEO 2025  
(ART. 1, c. 421 e ss.)**

La norma relativa al Giubileo 2025 ha subito, in sede parlamentare, talune modifiche.

Per quanto di interesse, al comma 421 viene prevista la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, di un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026.

Al successivo comma 425 della disposizione, si prevede che il Commissario, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni dell'evento, possa operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tali ordinanze, immediatamente efficaci, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo, si prevede altresì, al comma 427, la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agirà anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.

Alla Società in questione è affidato il compito di curare le attività di progettazione, affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi, avvalendosi anche, previa stipula di convenzioni, degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici.

Inoltre, si prevede, al comma 437, che in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, che il Commissario straordinario assegni al soggetto responsabile un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.

In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di altre società o amministrazioni pubbliche.

Analoghe misure sono previste, al comma 438, nel caso di mancato rispetto degli impegni ascrivibile a Regioni o Enti Locali interessati.

## MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Tra le **disposizioni in materia di lavoro**, è previsto il “riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali”. Con riferimento agli ammortizzatori “in costanza di rapporto di lavoro”, e specificamente ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) di cui sono destinatarie le imprese dell’industria edile, sono previste una serie di modifiche normative di carattere generale, la cui valutazione è sostanzialmente positiva. Tuttavia, si rileva l’**assenza di alcune misure specifiche per il settore edile**, con particolare riferimento a determinati interventi correttivi della vigente normativa in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), che si rendono necessari per tenere conto delle peculiarità del settore. Si rileva, altresì, che l’aliquota di finanziamento della CIGO posta a carico delle imprese edili per gli operai rimane invariata e, quindi, resta notevolmente più elevata rispetto a quanto previsto per il settore industriale (4,70% rispetto a 1,70%-2,00%).

Per quanto riguarda la formazione, si considerano, in via generale, positive le disposizioni contenute nella legge in esame, che risultano anche in linea con le previsioni contenute nel PNRR in merito allo sviluppo delle competenze dei lavoratori. D’altra parte, in considerazione del notevole fabbisogno di manodopera stimato per il settore edile nel breve-medio periodo e della conseguente necessità di implementare azioni di riqualificazione e formazione professionale nei confronti di lavoratori provenienti da altri settori (soprattutto quelli attualmente interessati da crisi occupazionali), si ritiene **indispensabile che una quota delle risorse investite sulla formazione sia destinata specificamente al sistema bilaterale per la formazione e la sicurezza del settore edile.**

## Misure in materia pensionistica

### MODIFICA DELLA NORMATIVA SULL'APE SOCIALE (COMMI 91-92)

L'istituto sperimentale dell'APE sociale è **prorogato al 31 dicembre 2022**, con l'introduzione di alcune modifiche alla relativa disciplina di accesso. Tra queste, si segnala la **riduzione da 36 a 32 anni del requisito dell'anzianità contributiva "per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini"**.

*Valutazione*

*Positiva.*

## Misure in materia di lavoro

### ESONERI CONTRIBUTIVI PER I LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI (COMMA 119)

Previsto il riconoscimento **dell'esonero contributivo del 100% per 36 mesi**, di cui all'art. 1, comma 10, della L.n. 178/2020, anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa pari a 2.5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.5 milioni di euro per l'anno 2025.

*Valutazione*

*La previsione relativa al riconoscimento dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, si ritiene positiva.*

### ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DEI LAVORATORI (COMMA 121)

In via eccezionale, per i rapporti di lavoro dipendente, con riferimento ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore.

La misura dell'esonero è pari a 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

*Valutazione*

*Positiva*

**RIFINANZIAMENTO  
FONDO SOCIALE PER  
OCCUPAZIONE E  
FORMAZIONE E PROROGA  
DI DISPOSIZIONI VARIE  
(COMMI 122 – 126 – 127 -  
129)**

**Incrementato** di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, il **Fondo per l'occupazione e la formazione**.

Prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione che riconosce, alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito di **CIGS per cessazione** di attività negli anni 2019, 2020 e 2021, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del ticket di licenziamento. A tal fine, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024).

Destinati 60 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per il riconoscimento da parte delle Regioni di **CIGS in deroga**, fino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale.

Prorogata, per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, la disposizione che consente la **proroga**, sino al limite massimo di 6/12 mesi, del periodo di **CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale o contratto di solidarietà**, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale; peraltro, in considerazione dell'introduzione della nuova fattispecie dell'accordo di transizione occupazionale (relativo alla CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, vd. oltre), per il 2022 la proroga qui illustrata potrà essere concessa solo per la causale CIGS per contratto di solidarietà.

**Valutazione**

*Positivo il rifinanziamento del fondo per la formazione e l'occupazione.*

*Positiva la proroga delle varie disposizioni in materia di integrazione salariale.*

**ESONERO CONTRIBUTIVO  
PER LAVORATRICI MADRI  
AL RIENTRO DALLA  
MATERNITA'  
(COMMA 137)**

Riconosciuto, in via sperimentale, per l'anno 2022 un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo il congedo di maternità e per un periodo massimo di un anno dal predetto rientro.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**Valutazione**

*Positiva*

**RIORDINO DELLA  
NORMATIVA IN  
MATERIA DI  
AMMORTIZZATORI  
SOCIALI**

**LAVORATORI BENEFICIARI  
DEI TRATTAMENTI DI  
INTEGRAZIONE  
SALARIALE  
(COMMI 191-192)**

A decorrere dal 1° gennaio 2022, viene ampliata la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione straordinaria (CIGS) previsti e disciplinati dal Titolo I del d. lgs. n. 148/2015.

In primo luogo, il **requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro** – che il singolo lavoratore deve possedere, presso l’unità produttiva per cui è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della richiesta medesima – viene **ridotto da 90 a 30 giorni**.

In secondo luogo, **l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, con i relativi obblighi contributivi** – attualmente previsto soltanto nel caso di apprendistato professionalizzante – viene **esteso a tutti gli apprendisti**. Inoltre, per gli apprendisti sarà possibile fruire dei trattamenti **sia di CIGO (come in precedenza già previsto per il settore edile) che di CIGS**, ovviamente nel caso in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia dell’una che dell’altra.

Infine, per completezza di informazione, la platea dei beneficiari viene estesa ai lavoratori a domicilio.

**Valutazione**

*Si ritiene positiva la riduzione del requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro (ancorché calcolata sulla specifica unità produttiva e non come anzianità aziendale complessiva), che va nella direzione da sempre auspicata dall’Ance, in considerazione dell’elevata mobilità dei lavoratori edili tra più cantieri della stessa impresa.*

**COMPUTO DEI  
DIPENDENTI  
(COMMA 193)**

Ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti (agli effetti del d. lgs. n. 148/2015), vanno ricompresi nel calcolo *“tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.”*

Questa disposizione individua quali lavoratori debbano essere considerati al fine di determinare le soglie dimensionali per l’accesso alle prestazioni di integrazione al reddito (es. CIGS). Si ricorda che, ai sensi della normativa previgente, apprendisti e dirigenti erano già ricompresi nella determinazione della soglia dimensionale per l’accesso alla CIGS.

Come precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, *“si chiarisce, con il nuovo comma, che sono da includersi nel calcolo dell’organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.”*

**Valutazione**

*Si valuta negativamente l’inclusione nel computo di cui sopra dei “collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015”, in quanto, con riferimento al rapporto di collaborazione, la sussistenza del*

*requisito della etero-organizzazione potrebbe essere determinata a posteriori, per esempio a seguito di accesso ispettivo e/o contenzioso giudiziale. Ne deriverebbero conseguenze fortemente negative per l'impresa, nel caso in cui ciò determinasse il superamento "retroattivo" della soglia di accesso alla CIGS, con i relativi obblighi contributivi.*

**AUMENTO DEGLI  
 IMPORTI DEI  
 TRATTAMENTI DI  
 INTEGRAZIONE  
 SALARIALE  
 (COMMA 194)**

Con riferimento all'importo del trattamento di integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), viene superata la previsione di due massimali differenziati sulla base della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (c.d. retribuzione soglia).

Nello specifico, viene **eliminato il massimale inferiore**; pertanto, all'importo del trattamento di integrazione salariale relativo a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sarà applicato esclusivamente il massimale superiore, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento. Resta comunque ferma la rivalutazione annuale del massimale stesso.

**Valutazione**

*Si ritiene che la previsione sia positiva per i lavoratori.*

**CONTRIBUZIONE  
 ADDIZIONALE  
 (COMMA 195)**

A decorrere dal 1° gennaio 2025, **l'aliquota del contributo addizionale**, dovuto dai datori di lavoro che fanno ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS), è fissata in misura **ridotta** in favore dei datori medesimi **che non abbiano fruito dei predetti trattamenti per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato.**

**Valutazione**

*Si ritiene che la previsione sia positiva.*

**MODALITÀ DI  
 EROGAZIONE E TERMINE  
 PER RIMBORSO  
 PRESTAZIONI  
 (COMMA 196)**

Viene **introdotto un termine di decadenza** per l'invio all'INPS, da parte del datore di lavoro, dei dati necessari per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto.

Tale invio deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Decorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e i connessi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

**Valutazione**

*La valutazione della disposizione è negativa, poiché l'introduzione di un termine di decadenza per un adempimento amministrativo, decorso inutilmente il quale la prestazione resta a carico del datore di lavoro, costituisce un aggravio burocratico per le imprese.*

**CAUSALI DI INTERVENTO  
 DELLE INTEGRAZIONI  
 SALARIALI  
 STRAORDINARIE  
 (COMMA 199)**

Con riferimento alle causali di accesso alla cassa integrazione straordinaria, la **"CIGS per riorganizzazione"** viene estesa alla realizzazione di **processi di transizione**, individuati con apposito DM da adottare entro 60 giorni.

Inoltre, la **"CIGS per contratto di solidarietà"** vede, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento della percentuale massima di riduzione oraria, sia a livello di media complessiva (80% anziché 60%) sia a

livello individuale (90% anziché 70%).

**Valutazione**

*Si ritiene che la previsione sia positiva.*

**ACCORDO DI  
TRANSIZIONE  
OCCUPAZIONALE  
(COMMA 200)**

Viene introdotto il c.d. **accordo di transizione occupazionale**: alle imprese che abbiano fruito di CIGS per riorganizzazione o per crisi aziendale può essere concesso (in deroga ai limiti di durata della medesima CIGS, nonché in deroga ai limiti di durata massima complessiva delle integrazioni salariali), al fine di sostenere le transizioni occupazionali, **un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero**, per un massimo di 12 mesi non ulteriormente prorogabili.

A tal fine, nell'ambito della prevista procedura consultazione sindacale, deve essere sottoscritto un accordo sindacale che definisca le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, che possono essere cofinanziate dalle Regioni. Per i lavoratori interessati è previsto l'accesso al Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori.

**Valutazione**

*Si ritiene che la previsione sia positiva.*

**CONDIZIONALITÀ E  
RIQUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE  
(COMMA 202)**

È stata riformulata la disciplina relativa alle misure di condizionalità, ossia l'obbligo di partecipare a iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale, per i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale (CIGS).

**Valutazione**

*Si ritiene positiva, in via generale, la previsione di misure di condizionalità per i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.*

**CONTRATTO DI  
ESPANSIONE  
(COMMA 215)**

Sarà possibile stipulare il contratto di espansione **anche negli anni 2022 e 2023**. Inoltre, la soglia dimensionale di accesso per le aziende scende a **50 dipendenti** (rispetto ai 100 previsti nel corrente anno 2021), sempre calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

**Valutazione**

*Si ritiene che la previsione sia positiva.*

**DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE  
(COMMA 216)**

Per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), è riconosciuto - in deroga ai limiti di durata della medesima CIGS, nonché in deroga ai limiti di durata massima complessiva delle integrazioni salariali – un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Tale trattamento è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

**Valutazione**

*Si ritiene che la previsione sia positiva.*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI CESSAZIONE  
DELL'ATTIVITÀ  
PRODUTTIVA  
(COMMI DA 224 A 237)**

È stata introdotta una **norma**, il cui ambito di applicazione riguarda il datore di lavoro, **che nell'anno precedente abbia occupato mediamente almeno 250 dipendenti**, che intenda procedere alla **chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo** situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività **e licenziamento di almeno 50 lavoratori**.

La norma **non si applica** ai datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al D.L. n. 118/2021.

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disposizione qui illustrata sono tenuti ad avviare, almeno 90 giorni prima dell'inizio della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991, una nuova procedura ad hoc che prevede il coinvolgimento di rappresentanze sindacali aziendali, organizzazioni sindacali territoriali, Regione, Ministero del lavoro, MISE e ANPAL. Nell'ambito di tale nuova procedura, il datore di lavoro è tenuto a presentare un **piano**, di durata massima pari a 12 mesi, per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da discutere ed eventualmente sottoscrivere con RSA/RSU e OO.SS., alla presenza dei predetti soggetti istituzionali.

I lavoratori interessati dal piano eventualmente sottoscritto possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al nuovo art. 22-ter del d. lgs. n. 148/2015 (introdotto dalla legge di bilancio, come sopra illustrato), nel limite massimo di un importo complessivo di spesa specificamente stanziato. I lavoratori medesimi beneficeranno, altresì, delle misure di politica attiva rientranti nel Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori.

Nel caso di accordo sindacale sul piano di cui sopra, qualora il datore di lavoro, al termine dell'attuazione del piano stesso, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991, **non** si applica la disposizione di carattere generale secondo cui, se la predetta procedura si conclude con un mancato accordo sindacale, la misura del ticket di licenziamento è triplicata (art. 2 comma 35 della legge n. 92/2012).

Invece, nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale sul predetto piano, qualora il datore di lavoro, decorsi i termini della nuova procedura qui illustrata, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n.223/91, **non** trovano applicazione i commi 5 e 6 dell'art. 4 della medesima legge (relativi alla c.d. fase di consultazione sindacale). E' prevista, tuttavia, l'applicazione del ticket di licenziamento in misura triplicata (ai sensi dell'art. 2 comma 35 della legge n. 92/12) aumentato del 50 per cento.

Ulteriori penalizzazioni, in termini di incremento della misura del ticket di licenziamento, sono previste nei casi di mancata presentazione del piano

da parte del datore di lavoro o qualora il piano presentato non contenga gli elementi obbligatori previsti dalla norma qui considerata o, ancora, nel caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano medesimo (inadempienza di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro).

**Valutazione**

*Benché la disposizione non risulterebbe applicabile ai cantieri, introduce una serie di ulteriori adempimenti in capo alle imprese con più di 250 dipendenti.*

**FORMAZIONE  
PROFESSIONALE,  
POLITICHE ATTIVE DEL  
LAVORO E PROMOZIONE  
DELL'OCCUPAZIONE**

Prevista la possibilità che, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, possa essere istituito un fondo territoriale intersettoriale.

**PIANI FORMATIVI  
AZIENDALI  
(COMMI 240-241)**

Si prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (art. 118, legge n. 388/2000) possano finanziare in tutto o in parte anche **piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro** nei casi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (con eccezione della cessazione dell'attività produttiva o ramo di essa), contratto di solidarietà, assegno ordinario assicurato dai fondi di solidarietà bilaterali (artt. 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del d.lgs. n. 148/2015).

**Valutazione**

*La previsione che contempla il finanziamento, anche solo parziale, da parte dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di piani formativi aziendali per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, si ritiene positiva.*

*Occorre invece approfondire i riflessi con il nostro sistema paritetico in riferimento alla possibilità della istituzione di un Fondo territoriale intersettoriale per la formazione per le province di Trento e Bolzano.*

**MISURE IN FAVORE DEI  
DATORI DI LAVORO CHE  
ASSUMONO LAVORATORI  
IN CASSA INTEGRAZIONE  
GUADAGNI  
STRAORDINARIA  
(COMMI DA 243 A 247)**

Per le assunzioni con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** di lavoratori **beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale** di cui all'articolo 22-ter del d.lgs. n. 148/2015 (accordo di transizione occupazionale, sopra illustrato), è concesso ai datori di lavoro privati, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, per **massimo 12 mesi, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale** autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il beneficio è riconosciuto se nei sei mesi precedenti l'assunzione non si è proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Prevista la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito in caso di licenziamento individuale o collettivo effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione.

**Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.**

**Valutazione** *La previsione si ritiene positiva anche se il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.*

**DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI  
APPRENDISTATO  
PROFESSIONALIZZANTE  
PER LAVORATORI IN  
CASSA INTEGRAZIONE  
GUADAGNI  
STRAORDINARIA PER  
ACCORDO DI  
TRANSIZIONE  
OCCUPAZIONALE**

Prevista, **dal 1° gennaio 2022**, la possibilità di assumere in **apprendistato professionalizzante, senza limiti di età**, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, **anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per accordo di transizione occupazionale** (introdotto dalla legge di bilancio in esame).

**(COMMA 248)**

**Valutazione** *La previsione si ritiene positiva poiché consente – con innovazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 81/15 - l'apprendistato professionalizzante anche ai percettori di integrazione salariale per accordo di transizione occupazionale.*

**PATTI TERRITORIALI PER  
LA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA E DIGITALE**

**(COMMA 249)**

Nell'ambito del **programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)**, è prevista la possibile sottoscrizione di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, **associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, al fine di realizzare **progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale** (definiti e individuati con decreto interministeriale), mirati al inserimento/reinserimento, con adeguata formazione, di lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi, nonché alla riqualificazione di lavoratori già occupati e a potenziare le loro conoscenze.

**Valutazione** *La previsione che contempla la possibilità di sottoscrivere accordi tra i soggetti richiamati per la realizzazione di progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale si ritiene positiva nell'ottica dell'implementazione delle competenze dei lavoratori in relazione alle nuove tecnologie.*

**OSSERVATORIO PER IL  
MONITORAGGIO E LA  
VALUTAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI AMMORTIZZATORI  
SOCIALI**

**(COMMA 257)**

Istituito, presso il Ministero del Lavoro, un **osservatorio permanente**, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e **composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale** per il monitoraggio/valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

**Valutazione** *La previsione si ritiene positiva poiché contempla in seno all'osservatorio, finalizzato al monitoraggio e alla valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, anche i rappresentanti datoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

**SGRAVIO CONTRIBUTIVO  
PER APPRENDISTATO DI  
PRIMO LIVELLO  
(COMMA 645)**

Previsto per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel medesimo anno, uno sgravio contributivo in misura pari al 100% (con riferimento al contributo di cui all'art. 1 comma 773 quinto periodo della legge n. 296/2006), in favore dei datori di lavoro che occupino fino a 9 dipendenti, per i primi 3 anni di vigenza del contratto stesso.

Resta ferma l'aliquota del 10% per gli anni di contratto successivi al terzo.

**Valutazione**

*Positiva*

**RIORDINO DELLA  
DISCIPLINA SUL  
TIROCINIO  
EXTRACURRICOLARE  
(COMMI DA 720 A 726)**

Definito il tirocinio quale *"percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro"*. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce *"curricolare"*

Prevista, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, secondo stringenti criteri previsti dalla stessa legge di bilancio.

**Valutazione**

*Neutra*